

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO IV^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 128/CFA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 19 maggio 2016, ha adottato la seguente decisione:

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Serapio Deroma, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. EMANUELE FANÌ, QUALE TESSERATO E RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA SOCIETÀ FROSINONE,**
- **AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO TESSERATO,**

RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., 36 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO, 36 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C. E 23 N.O.I.F. – NOTA N. 5442/72 PF 14-15/FDL/DL DELL'1.12.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 70 del 19.4.2016)

La C.F.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 19 maggio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio